

VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania

**Inaugurazione
dell'anno giudiziario,
le riflessioni
dell'Avvocatura**



**La storia e il presente:
una cerimonia per
ricordare gli avvocati e
le avvocate del Foro di
Catania**



**Senza avvocate e
avvocati non c'è
Giustizia**

**Diritti dei detenuti,
l'apertura della Corte
Costituzionale**



**Molestie di genere:
il posto di lavoro è
un luogo ad alto rischio**

**La "Solidarietà":
un valore sociale ed
un principio normativo
da difendere**



**In ricordo di
Gabriella Raciti**

N°1

Vita Forense
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

Sito web: www.ordineavvocaticatania.it
Email: segreteria@ordineavvocaticatania.it

Socio fondatore Astaf
Gennaio - Febbraio 2024 - numero 1

Direttore Responsabile: Marco Miccichè

Hanno collaborato:
Palma Balsamo, Maurizio Ciadamidaro, Valeria Crispi,
Antonino Guido Distefano, Francesco Favi, Antonio Florio,
Cristina Grasso, Antonello Guido, Marco Miccichè,
Valeria Novara, Nunzio Andrea Russo, Laura Vitale

Impaginazione: Adriana Alberghina

Stampa: Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania
www.tipografialeone.it



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

SOMMARIO

- | | |
|--|---|
| 4 EDITORIALE
<i>Inaugurazione dell'anno giudiziario,
le riflessioni dell'Avvocatura</i>
di Antonino Guido Distefano,
presidente del Coa di Catania | 26 DIRITTO E SOLIDARIETÀ
<i>La "Solidarietà": un valore sociale ed
un principio normativo da difendere</i>
di Antonio Florio |
| 8 LA VOCE DELL'AVVOCATURA
SUI "SOCIAL"
<i>Senza avvocate e avvocati
non c'è Giustizia</i>
di Francesco Favi | 28 AVVOCATURA
<i>In ricordo di Gabriella Raciti</i>
di Antonino Guido Distefano |
| 10 AVVOCATURA
<i>La storia e il presente: una cerimonia
per ricordare gli avvocati e le avvocate
del Foro di Catania</i>
di Marco Miccichè | 29 AVVOCATURA
<i>Gabriella Raciti:
un esempio con la sua toga</i>
di Valeria Crispi |
| 16 DIRITTI UMANI
<i>Diritti dei detenuti, l'apertura
della Corte Costituzionale!</i>
di Cristina Grasso | 32 MEMORIA STORICA
<i>Come eravamo</i>
di Valeria Novara |
| 19 LAVORO
<i>Molestie di genere: il posto di lavoro
è un luogo ad alto rischio</i>
di Palma Balsamo | 34 AVVOCATURA
<i>Consiglio Direttivo Nazionale
Aiga a Catania</i>
di Maurizio Ciadamidaro |
| 23 EUROPA
<i>Il procedimento per la tutela dei diritti
dell'uomo innanzi alla Corte EDU</i>
di Antonello Guido | 36 AVVOCATURA
<i>Ad una nobile professione</i>
di Nunzio Andrea Russo |
| | 38 NEGOZIAZIONE ASSISTITA
<i>Piattaforma nazionale per il deposito
degli accordi di negoziazione assistita</i>
di Laura Vitale |

Inaugurazione dell'anno giudiziario, le riflessioni dell'Avvocatura

di Antonino Guido Distefano, presidente del Coa di Catania

Lo scorso 27 gennaio si è tenuta l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania. Ecco uno stralcio dell'intervento del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Guido Distefano, che ha portato anche il saluto dei Consigli degli Ordini di Siracusa, Ragusa e Caltagirone, con i rispettivi Presidenti presenti alla cerimonia: Avv. Antonio Randazzo, Avv. Emanuela Tumino, Avv. Giovanni Russo, e dell'Avv. Francesco Favi, componente distrettuale del Consiglio Nazionale Forense, dell'Avv. Rosario Pizzino presidente dell'UOFS, dell'Avv. Ignazio Galfo presidente del Cdd, nonché dei Presidenti dei Comitati pari opportunità costituiti presso gli Ordini del Distretto.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è un momento di confronto sui problemi di un asse strategico dello sviluppo del nostro Paese, sulle criticità di uno snodo fondamentale per la tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese, su un parametro centrale su cui va declinata la verifica dell'effettiva attuazione dei principi cardine della nostra Costituzione e della nostra Democrazia, elementi tutti riassunti, nelle loro molteplici sfaccettature, dal sistema Giustizia.

Proprio perché l'Avvocatura vuole offrire un contributo di concretezza, scevro da pregiudizi e rivendicazioni di categoria, mi soffermerò su alcune specifiche questioni, prendendo le mosse dallo stato delle riforme avviate in questi anni e su quelle annunciate.

A ben vedere, l'impulso e l'accelerazione verso queste riforme è pervenuto dal PNRR che ha anche imposto il criterio della misurabilità dei risultati prefissati, in termini di tempi di defini-

zione dei processi e di smaltimento dell'arretrato pendente. Ma è agevole rilevare che questi auspicabili risultati non possono essere conseguiti attraverso l'introduzione di riforme che, nel momento stesso in cui vengono applicate, ispirano o postulano nuove riforme, piccoli innesti e ulteriori modifiche.

Metodo questo che evoca la realizzazione di una "tela di Penelope", dapprima creata ma poi subito disfatta, e soprattutto produce profondo disorientamento tra gli operatori, magistrati e avvocati, con scelte spesso contraddittorie che conducono a risposte alla domanda di Giustizia non uniformi sul territorio nazionale, perché l'efficienza e l'efficacia della giurisdizione non derivano dagli effetti delle novelle, ma diventano dipendenti dalle specificità dei territori e delle diverse realtà sociali, politiche ed economiche, con cui i singoli Uffici sono chiamati a rapportarsi.



Nella foto: Giovanni Russo (Coa Caltagirone), Antonino Guido Distefano (Coa Catania), Emanuela Tumino (Coa Ragusa), Ignazio Galfo (CDD Catania), Francesco Favi (CNF), Antonio Randazzo (Coa Siracusa)

Anche questa volta poi, non si è riusciti a resistere alla tentazione di ridurre tempi e quantità dei processi rendendo più difficile l'accesso alla Giustizia o limitando gli spazi processuali per far valere i diritti ed esercitare le attività delle parti.

Di certo, non è pensabile immaginare, come si è fatto con la riforma in materia penale, di ridurre la mole di sopravvenienze limitando le possibilità di impugnazione, perché tutto ciò inevitabilmente conduce ad un sistema che penalizza i più deboli, con l'altrettanto inesorabile risultato di rendere sempre più lontano il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Con lo stesso disfavore va letto il generalizzato ricorso alla trattazione scritta nel processo civile, che pure aveva avuto alcuni aspetti positivi, in relazione ad udienze nelle quali poteva ritenersi utile tale modalità e, di norma, non determinante la trattazione in presenza.

Abbiamo sempre affermato che dietro ogni fascicolo vi sono uomini e donne che agiscono per la tutela di diritti, spesso fondamentali, ma sembra che sia ormai loro precluso accedere alla presenza di chi li deve giudicare, anche in via mediata, per il tramite dei propri difensori.

Il vero nodo dell'efficientamento della giurisdizione, della riduzione dei tempi, della qualità e della certezza del diritto per cittadini e imprese, più volte invocato dall'Europa, deve passare anzitutto per un imponente piano di investimenti finalizzato ad un effettivo incremento del personale, senza l'equivoco della creazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, che proprio nella loro essenza si pongono in stridente contraddizione rispetto ad una riforma strutturale che abbia un respiro di lungimiranza.

L'Ufficio del processo ha mostrato sin da subito la difficoltà di decollare anche per la scarsa attrattiva professionale derivante dalla precarietà della sistemazione offerta, con il conseguente esodo di tante risorse sulla cui formazione si era



L'intervento del presidente del Coa di Catania, Distefano

significativamente investito ma che si sono allontanate preferendo alternative più stabili.

In questo contesto è fondamentale colmare le carenze nelle piante organiche della magistratura e negli uffici di cancelleria e segreteria.

Il nostro Paese registra un impressionante gap di organico rispetto alla media europea, nel numero di Giudici e Pubblici Ministeri, ma anche di assistenti giudiziari, con una differenza le cui proporzioni si traducono quasi specularmente nella maggiore durata dei processi.

Imprescindibile appare anche un'effettiva modernizzazione delle strutture e dell'organizzazione di questi uffici, per un uso consapevole dell'innovazione tecnologica nel processo telematico civile e penale, che preveda anche l'introduzione dell'intelligenza artificiale, a condizione che i sistemi di gestione di quest'ultima siano sicuri, trasparenti, tracciabili e non discriminatori.

Con particolare riferimento al processo penale, il percorso di digitalizzazione si sta scontrando con profonde resistenze culturali, di tutti indistintamente gli operatori del processo, non



Alcuni Consiglieri del Coa di Catania durante la Cerimonia

6

certo ingiustificate se pensiamo che in quest'area della giurisdizione non è stato perseguito un progressivo passaggio alle modalità di interlocuzione telematica, ma è stato imposto ex abrupto l'uso di una infrastruttura informatica rivelatasi, allo stato, inadeguata, che rischia di delegittimare irrimediabilmente ogni prospettiva di progresso e innovazione.

Oltre tutto, considerata la sempre più estesa devoluzione di procedimenti ai Giudici di Pace, non si può prescindere dal coinvolgimento dei relativi uffici nel passaggio al sistema telematico, laddove, attardarne l'adeguamento, si pone in stridente contraddizione con il proposito di fare leva sulla loro ampliata competenza, al fine di alleviare la mole di giudizi che fanno carico agli Uffici superiori.

Ed il tema degli Uffici del Giudice di Pace diventa particolarmente spinoso proprio nel nostro Distretto, per la totale mancanza in alcuni casi di mezzi e risorse che dovrebbero consentirne il funzionamento, tanto che in alcuni territori si assiste ad un vero e proprio diniego di giustizia, con giudizi introdotti da anni per i quali non si è ancora celebrata la prima udienza.

Ulteriore argomento di riflessione è il potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, obiettivo verosimilmente lambito ma non centrato dalla riforma Cartabia.

Su questo tema il Coa si è attivato riorganizzando l'Organismo di media-conciliazione e istituendo la Camera Arbitrale, che anche per il rilevante ruolo che l'istituto assume con la riforma del processo civile, se accompagnato da condizioni economiche di accesso non proibitive, potrebbe costituire uno strumento deflattivo finalmente efficace.

Nella riforma Cartabia - ed è questo il peccato originale da cui la mediazione italiana non riesce a liberarsi - prevale il meccanismo di complementarietà alla Giustizia Civile in virtù del quale la mediazione, più che prevenire o porre fine autonomamente ad una controversia, ne costituisce condizione di procedibilità, limitandosi quindi a ritardare l'avvio di un giudizio, nel caso della mediazione obbligatoria, quando non tende a realizzare l'ambizioso obiettivo di dirimere un contenzioso già in atto che nemmeno il giudice ha risolto mediante l'istituto della proposta di conciliazione.

In tutto questo complesso sistema, va certamente rivisto anche il sempre più diffuso orientamento dei Giudici in tema di mediazione demandata, che viene attivata, spesso, senza aver verificato né il "sé" né il "come" una procedura di mediazione può concretamente attagliarsi allo specifico giudizio preso in esame.

L'Avvocatura è chiamata allora a fornire un importante contributo culturale, per incidere anche in questo settore con positive ricadute sulla convivenza civile derivanti da una mitigata conflittualità e dalla creazione di spazi di tutela e composizione, in settori nei quali la giurisdizione non ha sostanziali potenzialità di soluzione.

Siamo consapevoli che anche gli Avvocati si trovano di fronte a precise responsabilità dinanzi a queste nuove sfide ed alle necessarie riforme ed il Congresso Nazionale Forense che si è svolto il mese scorso ha dato vita ad una Commissione che dovrà proporre una riforma della professione, con particolare attenzione alle regole dell'accesso e della specializzazione, ma che abbia presente la centralità delle regole deontologiche, con l'obiettivo di formare Avvocati sempre più adeguati al ruolo ed alla funzione sociale a loro riservati dalla Costituzione.

Non posso esimermi dal trattare il tema dell'edilizia giudiziaria nel Distretto, consapevole che la questione viene posta all'attenzione ogni anno e che si cerca di ovviare alle molteplici carenze mediante una fattiva e proficua collaborazione con gli uffici giudiziari.

La cittadella giudiziaria, quantomeno a Catania, potrà determinare un punto di svolta.

Tuttavia, oggi non può sottacersi che gli Avvocati incontrano esasperanti difficoltà connesse ai limiti strutturali e logistici degli Uffici Giudiziari.

Le sedi giudiziarie sono diverse, frammentate e spesso dislocate a notevole distanza tra loro, con intuibili disagi per addetti ai lavori e utenti, con carenze strutturali che a volte rendono particolarmente gravoso l'esercizio della professione.

È importante continuare a porre all'attenzione dell'opinione pubblica queste criticità, perché le speranze riposte nella realizzazione della nuova cittadella giudiziaria non possono essere trasformate in compiacimento per un risultato che, ben lungi dall'essere raggiunto, incontra ostacoli di ogni sorta.


Concludo con un auspicio, forse utopistico.

È urgente aprire un confronto sul ruolo di magistrati e avvocati, con particolare riferimento alla composizione dei Consigli Giudiziari, ma anche sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, senza pregiudizi e nell'unica prospettiva di dare risposta ai problemi della Giustizia nell'interesse dei cittadini.

La Giustizia, però, non può continuare ad essere un campo di battaglia utilizzato per delegittimare gli avversari, con un garantismo a giorni alterni e con la disinvolta protervia che consente di scagliarsi contro accusa e difesa o contro chi giudica, a seconda del proprio interesse.

Occorre un giusto equilibrio che salvaguardi sempre il diritto dell'informazione senza censure e filtri, ma anche garantendo sia i cittadini, quanto magistrati e avvocati, dal rischio della gogna mediatica.

I processi si fanno nelle aule dei tribunali. Le sentenze si impugnano, non si demonizzano i Giudici che le hanno emesse. Accusa e difesa sono due facce della stessa medaglia. Non dovremmo dimenticarlo. Mai!



GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO!

Oggi è una giornata importante, come ogni anno l'Avvocatura prosegue nel suo impegno a tutela delle Avvocato e degli Avvocati in pericolo nel mondo: nel 2023 con lo sguardo rivolto alla grave situazione dell'Iran.

Oggi il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania vuole condividere l'iniziativa della Rete dei Comitati Pari Opportunità italiani con il contributo del Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Catania con questo video-denuncia che racconta la drammatica realtà delle Avvocato e degli Avvocati iraniani.

Mai dimenticare chi ogni giorno rischia la vita per garantire il diritto alla difesa dei cittadini: secondo i dati pubblicati da OIAD (Osservatorio Internazionale sugli Avvocati in Pericolo), sono 128 gli avvocati minacciati, aggrediti, detenuti, scomparsi e uccisi nel mondo nel 2023 ed è una stima certamente incompleta.

Si tratta, perlopiù, di colleghi che svolgono la propria attività in Paesi governati da regimi totalitari, come l'Iran o l'Afghanistan, l'Egitto o autoritari come la Turchia, la Russia e la Cina, o ad altissimo tasso di criminalità e di corruzione come il Messico, la Colombia e le Filippine... e, purtroppo, anche se in modo diverso, il fenomeno riguarda anche alcuni Paesi europei.

Buona visione ecco il link al video:
https://fb.watch/qBID0f2Nc_/?

7

Senza avvocate e avvocati non c'è giustizia!

Caso Zuncheddu, caso Turetta, caso Pifferi e la Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo. Una buona notizia di giustizia e libertà... e due cattive

di Francesco Favi

Duecentoquaranta chilometri separano Milano e Padova, ma il 24 gennaio, cioè in occasione della Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo nel mondo, due episodi gravi e preoccupanti per la nostra giustizia e per il diritto alla difesa, hanno avvicinato queste due storiche città del nostro Paese.

Il primo: a Padova qualcuno ha cominciato a raccogliere le firme contro l'avvocato e professore Giovanni Caruso difensore di Filippo Turetta (per il noto caso dell'omicidio di Giulia Cecchetti): «O Caruso rinuncia alla difesa o l'Ateneo si dissocia dalla scelta di difendere un assassino». Per fortuna la rettrice Mapelli ha replicato affermando che era una: «Polemica incredibile».

Il secondo. Intanto, a Milano, la Camera Penale denunciava: "Il difensore dell'imputata in un delicato processo in corso avanti la Corte di Assise di Milano sarebbe indagato in concorso con due psicologhe del carcere di San Vittore per falso ideologico, in relazione alla formazione del diario clinico dell'imputata in custodia cautelare".

"La notizia - continuavano i penalisti - neppure oggetto di comunicazione alla collega", era invece "diffusa dai mezzi di informazione". "È grave (rectius: inaccettabile) - sottolineavano - vederla divulgata dalla stampa, contro il principio di presunzione di innocenza, soprattutto in termini di lesione reputazionale indelebile. La peculiarità di questo caso è però nel fatto che il pubblico ministero - oppostosi nel processo all'ammissione di una perizia sulla capacità dell'imputata, richiesta anche sulla base del diario clinico - ha ritenuto di iscrivere nel registro delle notizie di reato anche il difensore a processo in corso".

In entrambe le vicende la sensazione, molto amara, è che in alcuni settori dell'opinione pubblica l'insofferenza per lo stato di diritto, per la



I protagonisti di queste vicende: l'avvocato Mauro Trogu e Beniamino Zuncheddu, in basso e il prof e avvocato Giovanni Caruso e l'avvocata Alessia Pontenani in alto

tutela del diritto alla difesa, e, quindi, per il ruolo dell'Avvocato sia in costante aumento. E che in alcuni settori della magistratura, spero minoritari, questo sentimento prenda a volte strade preoccupanti: a Milano quanto avvenuto con la collega risulta grottesco.

E arriviamo alla buona novella, invece, quella che riguarda un altro avvocato, Mauro Trogu, che ha creduto fino in fondo nel suo lavoro e messo fine a una ingiustizia che rasenta la tortura: 33 anni di carcere per un innocente, Beniamino Zuncheddu, che ritorna finalmente in libertà per uno dei casi di malagiustizia che rimarranno nella storia italiana.

Meno male che ci sono le Avvocate e gli Avvocati, altrimenti Zuncheddu sarebbe ancora in galera.

Senza avvocate e avvocati non c'è Giustizia.

UN PROTOCOLLO PER UN TEATRO SOCIALE

Il 7 marzo alla Camera di Commercio firma del nuovo protocollo per il Teatro Sociale.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania era presente il presidente Antonino Guido Ninni Distefano: "Felici di esser parte di una iniziativa utile ai giovani più svantaggiati della città. L'Avvocatura per ruolo è a fianco delle persone più deboli, lo è con particolare attenzione quando queste sono giovani. La devianza minorile e l'abbandono scolastico, la scuola del malaffare, si combattono e possono essere sconfitti, come ha scritto il grande Gesualdo Bufalino, con 'un esercito di maestri elementari', e in questo caso anche di buoni maestri di scena".

Alcune immagini dell'evento.



La storia e il presente: una cerimonia per ricordare gli avvocati e le avvocate del Foro di Catania

di Marco Miccichè

IL 22 dicembre, presso la sala delle Adunanze del Palazzo di Giustizia, si è tenuta la cerimonia, organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (Coa - foto in allegato dell'ufficio di presidenza al tavolo), di consegna delle Medaglie e delle Spille alla Carriera per gli Avvocati del Foro di Catania, e le Targhe per i già Consiglieri del Coa (di seguito l'elenco e la foto). Erano presenti anche il Consigliere del CSM, Professore Avvocato Felice Giuffrè (che ha anche consegnato la Spilla al Professore e Avvocato Guido Ziccone), il Presidente della Corte di appello, Dott. Filippo Pennisi, il Presidente del Tribunale, Dott. Francesco Mannino.

“Un evento con una grande partecipazione e fortemente emotivo - ha commentato il presidente del Coa, Antonino Guido Distefano - che racconta l'attenzione del Foro alla storia della nostra professione e il legame comunitario e sociale tra i colleghi, le colleghe e la città. In questa direzione va anche la scelta di far presentare e premiare gli Avvocati dai loro allievi o dai loro familiari e amici.



Il Consiglio dell'Ordine anche quest'anno può mostrare soddisfazione per questa cerimonia sia per la numerosa presenza di avvocate e avvocati, sia per la qualità degli interventi e delle testimonianze dei premiati. Ogni anno cercheremo di migliorare sempre di più questa manifestazione, perché riveste una grande importanza e perché, come ho già detto in altre occasioni, un'Avvocatura che non ha memoria della propria storia, e del proprio ruolo sociale, non ha futuro: noi crediamo, invece, in una Avvocatura protagonista nella società nella tutela dei diritti e a fianco dei colleghi e delle colleghe. Oltretutto, questo è anche il modo migliore per celebrare le feste natalizie e avviarci con speranza e impegno a un anno nuovo”.

L'elenco completo e alcune immagini dell'evento (vedi la galleria)

È stata conferita la spilla celebrativa per i sessant'anni di esercizio della professione forense agli Avvocati:

Carmelo D'URSO
Vincenzo ZAPPULLA
Guido ZICCONI

È stata conferita la medaglia d'oro per i cinquant'anni di esercizio della professione forense agli Avvocati:

Giuseppe ALIQUÒ
Mario BADALÀ
Sebastiano COCI
Francesco CORSARO BOCCADIFUOCO
Carmelo FALLICA
Aldo LAZZARO
Guido PALMERI

Antonino RUSSO
Salvatore SCARAVILLI
Renato SGROI SANTAGATI

Quindi sono state consegnate le targhe celebrative ad avvocati già consiglieri dell'ordine:

- Avv. Rosario Pizzino
Consigliere dal 2015 al 2022
Vice Presidente marzo-giugno 2019
Presidente Quadriennio 2019-2022
- Avv. Maria Concetta La Delfa
Consigliere dal 2015 al 2022
Consigliere Segretario Quadriennio 2019-2022
- Avv. Lucia Spampinato
Consigliere dal 2015 al 2022
Consigliere Tesoriere Quadriennio 2019-2022
- Avv. Denise Caruso
Consigliere dal 2015 al 2022
- Avv. Elena Cassella
Consigliere dal 2015 al 2022
- Avv. Riccardo Liotta
Consigliere dal 2015 al 2022
- Avv. Benito Triolo
Consigliere Quadriennio 2019-2022
- Avv. Tiziana Foti
Consigliere Quadriennio 2019-2022
- Avv. Maria Roberta Passalacqua
Consigliere Quadriennio 2019-2022
- Luigi Maria Vitali
Consigliere Quadriennio 2019-2022
- Avv. Giovanni Lotà
Consigliere dal 2019 al 2022
- Avv. Davide Negretti
Consigliere Quadriennio 2019-2022
- Avv. Lusyana Guccione
Consigliere Quadriennio 2019-2022





12



13





14

15



Diritti dei detenuti, l'apertura della Corte Costituzionale!

Un commento alla sentenza (n.10) della Corte Costituzionale dello scorso 26 gennaio 2024 (ud. 6 dicembre 2023).

di Cristina Grasso

Il 26 gennaio 2024, la Corte Costituzionale ha aperto, nel panorama giuridico italiano, un nuovo capitolo riguardo ai diritti dei detenuti, rivoluzionando il loro trattamento e la percezione della loro umanità all'interno del sistema carcerario. Con la sentenza n. 10 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 O.P., nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa svolgere colloqui con il proprio coniuge, con la parte cui civilmente è unito o con il convivente, senza il controllo a vista del personale penitenziario, "quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie".

Secondo quanto affermato nel comunicato stampa della Corte Costituzionale, «L'ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive del-

la persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza. Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società».

Si vuol sottolineare l'importanza dei diritti fondamentali dei detenuti ed affermare il dovere dello Stato di garantire la tutela della dignità umana anche nel contesto della privazione della libertà personale. In particolare, la sentenza ha evidenziato la necessità di adottare misure concrete per promuovere il benessere psicologico ed emotivo dei detenuti, riconoscendo che



la privazione affettiva può costituire una forma di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

In coerenza con tale orientamento giurisprudenziale, è essenziale che le autorità carcerarie sviluppino e attuino politiche e misure volte a mitigare la carenza di affettività nelle strutture detentive. Queste politiche dovrebbero includere la creazione di spazi idonei per le visite familiari, garantendo un ambiente che favorisca l'intimità e la condivisione emotiva tra detenuti e familiari.

È inoltre cruciale che vengano implementati programmi di supporto psicologico per i detenuti che affrontano problemi derivanti dalla privazione affettiva. Tali programmi dovrebbero essere progettati e condotti da professionisti qualificati e dovrebbero fornire sostegno emotivo e psicologico mirato a favorire il benessere mentale dei detenuti, riducendo così il rischio di deterioramento psicologico e comportamentale durante il periodo di detenzione.

Trattasi di una sentenza c.d. additiva di principio che si inquadra nel più ampio e recente percorso intrapreso dalla Corte Costituzionale volto al riconoscimento di una maggior tutela dei diritti fondamentali, percorso cui sono chiamati ad interagire il legislatore, la magistratura e, in questo caso, l'amministrazione penitenziaria.

La Corte, nella piena consapevolezza di una totale assenza di disciplina, cristallizza un embrionale vademecum cui giudici di sorveglianza e amministrazione penitenziaria dovranno, in una prima fase, uniformarsi per l'applicazione dei principi enunciati, demandando al legislatore

re il compito di disciplinare compiutamente gli incontri intimi: dalla durata adeguata quale «l'espressione piena dell'affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude»; ai luoghi ove potersi svolgere, quali «in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico», assicurando la riservatezza del locale di svolgimento dell'incontro e sottraendolo «non solo all'osservazione interna da parte del personale di custodia (che dunque vigilerà solo all'esterno), ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia».

Quanto al vaglio dei soggetti ammessi ai colloqui intimi, la Corte riconosce al direttore dell'istituto o al giudice procedente, il compito di verificare eventuali divieti di incontro applicati dall'autorità giudiziaria, la stabilità del legame affettivo e l'effettività della pregressa convivenza.

Con riferimento, poi, ai detenuti ammessi a godere di tali colloqui, si ravvisa la necessità di perimetrare più attentamente i motivi ostativi, proprio al fine di non incorrere nel rischio di affidare ad una discrezionale e soggettiva valutazione dell'«esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina» la concessione di tali colloqui.

Per espressa statuizione della Corte restano escluse dal godimento dell'affettività intramuraria le persone ristrette in regime di 41 bis o.p. e quelle in regime di sorveglianza speciale, i cui presupposti «sono antitetici rispetto a quelli dell'ammissione al colloquio intimo». Quanto ai detenuti per reati c.d. ostativi, la Corte ravvisa che, sebbene «in linea di principio non sussistono impedimenti normativi che precludano l'esercizio dell'affettività intra muraria», la concreta compressione dei colloqui autorizzabili per i reati c.d. di prima fascia «indica un chiaro orientamento legislativo nel senso di un maggiore controllo sugli incontri di queste persone, e ciò non può che tradursi in una più stringente verifica dei presupposti di ammissione all'esercizio dell'affettività intramurari».

Ma siamo certi che la magistratura e l'amministrazione penitenziaria siano pronti a tale apertura?



Com'è noto, gli istituti penitenziari nazionali soffrono di limiti strutturali difficilmente superabili e ne è ampiamente cosciente la Corte che, nella parte conclusiva della sentenza, afferma darsi immediato corso alla decisione «laddove le condizioni materiali della singola struttura lo consentano, e con la gradualità eventualmente necessaria».

Non vi è chi non veda come la possibilità di godere di un'affettività piena con i propri cari certamente dipenderà dalle condizioni e dalle caratteristiche strutturali del carcere in cui si è ristretti, comportando la negazione del diritto nonostante la sentenza in parola.

Tra l'altro, il rischio concreto di ritardi nell'attuazione, può trovare terreno fertile anche nella strumentalizzazione di tali carenze per precludere l'applicazione del principio affermato dai giudici costituzionali, soprattutto se si considera che i destinatari di tali istanze saranno i direttori delle carceri e, in caso di diniego, i magistrati di sorveglianza.

Si rammenta che al fine di poter esercitare tale diritto sarà certamente necessario avanzare apposita istanza, corredata della documentazione attestante il rapporto affettivo, da inviare prima al direttore dell'Istituto penitenziario, ed in seconda battuta al magistrato di sorveglianza oppure al giudice competente presso cui pende il

giudizio. Come non vi è dubbio che il decidente, prima di pronunciarsi sull'istanza, sarà tenuto ad acquisire informazioni circa la sussistenza del motivo addotto dal richiedente, dovrà ricevere dalle autorità di pubblica sicurezza tutte le informazioni e gli elementi necessari, ma soprattutto sarà chiamato a compiere un'analisi in ordine alla concreta "meritevolezza" soggettiva del provvedimento. Consci, perché noto ai più, che trattasi di probatio diabolica, il cui esito negativo dettato da accertamenti difficilmente superabili, rappresenterà quella trincea dietro la quale troveranno rifugio i dinieghi alle istanze dei detenuti.

Dinanzi a ciò, non resta che affidare nell'attuazione concreta dei principi dettati dalla Corte, nella piena consapevolezza che la carenza di strutture per l'affettività dei detenuti rappresenta una sfida significativa che necessita di attuazioni urgenti e coordinate da parte delle istituzioni governative, delle organizzazioni della società civile e della comunità nel suo insieme. Solo attraverso un impegno collettivo per promuovere il benessere emotivo e affettivo dei detenuti sarà possibile sperare di costruire un sistema penitenziario più efficace.



Molestie di genere: il posto di lavoro è un luogo ad alto rischio

Una riflessione a tutto campo sul fenomeno delle molestie e sulle aggressioni di genere per le lavoratrici

di Palma Balsamo

Secondo il rapporto ISTAT "Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro" del 2018, sono un milione 404 mila le donne tra 15 e 65 anni che nel corso della loro vita lavorativa hanno subito molestie fisiche sul luogo di lavoro, o da parte di un collega o di un datore di lavoro, o ricatti sessuali. Rappresentano l'8,9% delle lavoratrici, dato sostanzialmente stabile se confrontato rispetto a quanto rilevato nel 2008-2009 (periodo della precedente edizione dell'indagine), in cui le vittime erano l'8,5% nel corso della vita.

Mentre vengono stimate in un milione 173 mila (7,5%) le donne che, nel corso della loro vita lavorativa, sono state sottoposte a qualche tipo di ricatto sessuale per ottenere un lavoro, per mantenerlo o per ottenere progressioni di carriera.

Questi dati, già allarmanti, sono certamente sottostimati, se è vero che, come rivelato dalla stessa indagine, se una donna subisce una molestia o un ricatto sessuale, solo nella percentuale del 15,8% racconta la sua esperienza. Quasi nessuna denuncia alle Forze dell'Ordine.

Le motivazioni più frequenti per non denunciare il ricatto subito derivano dalla scelta di rinunciare al posto di lavoro, dalla mancanza di fiducia nelle forze dell'ordine, dall'essersela cavata da sole, dalla paura delle conseguenze per sé e per la famiglia, e persino da una convinzione della scarsa gravità dell'episodio come motivo per non denunciare (per il 18%).

È proprio la bassissima percentuale di casi che vengono denunciati, segnalati e quindi resi noti, che rende ancor più necessario, da un lato, un intervento in chiave preventiva, e dall'altro, una previsione di meccanismi che, tutelando la riservatezza del segnalante ed apprestando una



tutela contro eventuali atti ritorsivi, incoraggi non solo i soggetti molestati, ma tutti i soggetti presenti, a vario titolo, nell'ambiente di lavoro a rendere noto quanto di illecito accade.

La violenza e le molestie nel mondo del lavoro minacciano le pari opportunità e possono impedire che le persone, in particolare le donne, si accostino, rimangano e progrediscano nel mondo del lavoro; hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità delle lavoratrici e lavoratori e sull'ambiente familiare e sociale; hanno un impatto negativo sulla organizzazione del lavoro, sulla reputazione delle imprese e sulla loro produttività.

Con la legge n.4 del 15 gennaio 2021 lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL) n. 190 "Ending violence and harassment in the world of work", approvata il 21 giugno 2019 con l'obiettivo di fornire nuovi strumenti di tutela in grado di contrastare la violenza sul lavoro verso uomini e donne nei diversi aspetti in cui si manifesta. L'impostazione iniziale, concepita esclusivamen-

te a tutela delle lavoratrici, è stata poi abbandonata a favore di una visione più generale. Anche se rimangono rilevanti le valutazioni di "genere", come si evince, in primo luogo, dall'art.1 della Convenzione, che definisce la violenza e le molestie anche "di genere", e dal richiamo al "genere" da parte di altre disposizioni.

L'art. 1 della Convenzione, infatti, definisce sia "la violenza e la molestia" in generale, sia "la violenza e la molestia di genere". Ai sensi dell'art.1, c.1, lett. a), la prima consiste in "un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano causare un danno fisico, psicologico, sessuale od economico, e include la violenza o molestia di genere". La seconda, definita dalla lett.b), indica "la violenza o molestia nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali".

Si tratta di una definizione di portata molto ampia, sia con riferimento alle modalità del comportamento, sia con riferimento ai danni nei confronti della vittima, che includono anche quelli potenziali al fine di assicurare una più completa tutela.

Il riferimento sia al "sesso" che al "genere" mostra l'influenza della nozione di violenza di genere accolta dalla c.d. Convenzione di Istanbul, per meglio distinguere tra caratteristiche biologiche e caratteristiche socio-culturali che si riferiscono anche all'orientamento sessuale.

In detta Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 7 aprile 2011, il "genere" consiste infatti in "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini".


L'ampia nozione di danno accolta dalla Convenzione OIL del 2019 accentua l'importanza della prevenzione per evitare il prodursi del danno stesso, ancor prima delle previsioni di carattere ripristinatorio o risarcitorio.

Altro aspetto importante è che, come si ricava dalla equiparazione dei comportamenti intenzionali ("si prefiggano") a quelli in cui manca l'elemento soggettivo e si valuta l'oggettiva o potenziale produzione del danno ("causino o possano causare"), si rende non necessario l'accertamento della volontà di molestare, restando il comportamento egualmente "inaccettabile" e produttivo di danno, e pertanto illegittimo, a prescindere dalla intenzionalità della condotta del molestatore.

Ai fini dell'applicazione delle tutele previste dalla Convenzione non occorre neppure la reiterazione del comportamento nei confronti della vittima, ben potendo la molestia consistere anche in solo atto lesivo, a differenza di quanto si richiede in altre fattispecie, ad esempio il mobbing.

Per effetto della entrata in vigore in Italia, il 29 ottobre 2022, della Convenzione OIL, e quindi del riferimento a "pratiche o comportamenti inaccettabili" per la individuazione delle fattispecie di molestie, può superarsi la difficoltà emersa nella applicazione della nozione di molestia contenuta nel codice delle pari opportunità (D.lgs. 198/2006), in cui, per effetto della definizione quale "comportamento indesiderato", si rimanda a una valutazione di carattere estremamente soggettivo, rischiando di lasciare impuniti com-

Incidenza di molestie sul luogo di lavoro per fasce d'età



portamenti oggettivamente mortificanti o degradanti per il solo fatto di non risultare indesiderati dalla vittima.

Un altro aspetto problematico che emerge dalla definizione di molestia data dalla Convenzione internazionale è costituito dalla previsione, quale elemento integrante della fattispecie illecita, di un danno bio-psichico o sessuale oppure economico, attuale o potenziale. Questa definizione è ancorata ad una visione diversa da quella del nostro diritto antidiscriminatorio, per il quale l'elemento costitutivo della fattispecie è rappresentato dall'offesa alla dignità e dalla produzione di un ambiente di lavoro negativo, prescindendo dall'esistenza del danno, che porrebbe a carico della vittima l'onere di provare di averlo subito o di poterlo subire. Non essendo peraltro da escludersi che alcuni soggetti, per le loro particolari condizioni psico-fisiche o per il supporto familiare, possano non risentire alcun danno.

Sotto questo aspetto però, poiché la norma interna appare apprestare una migliore tutela, è destinata, per il principio di non regresso, ad avere la prevalenza su quella recentemente introdotta.

L'art. 8 della Convenzione impone a ciascun membro di adottare misure idonee a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, tra cui l'individuazione di settori o professioni e modalità di lavoro rispetto ai quali vi è maggiore esposizione del lavoratore (o di altri soggetti coinvolti) al rischio di subire violenze e molestie, nonché l'adozione di misure volte a garantire una tutela efficace di tali soggetti.

E ancora, in relazione agli obblighi del datore di lavoro, l'art. 9 dispone che "ciascun Stato membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate" ai fini della prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, tra cui "l'inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro; l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l'adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo; l'erogazione di informazioni e formazione ai lavoratori (...) in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione (...)"

Il rischio della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro è un rischio che va anzitutto identificato e valutato, e, in secondo luogo, contrastato con misure adeguate, compresi gli interventi di formazione nei confronti dei lavoratori.

Il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. RSPP) dovranno esaminare e fronteggiare il rischio di violenza e molestie, anche di genere, esattamente come ogni altro rischio connesso all'ambiente lavorativo. Quindi, per quanto riguarda l'Italia, il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al d. lgs. 81/2008, dovrà contenere una parte specificamente dedicata a tale rischio, così come dovranno essere indicate le relative misure di prevenzione e protezione.

Oltre che verso la formazione e la protezione preventiva dei lavoratori e delle lavoratrici, l'azione dei datori di lavoro va indirizzata verso il contrasto di tutte le forme di violenza e di molestia, attraverso adeguati meccanismi di ricorso e di risarcimento.

Gli Stati Membri, infatti, hanno l'obbligo di adottare rimedi adeguati ed efficaci, soprattutto con riguardo agli strumenti giurisdizionali di denuncia e di risoluzione delle controversie (art. 10), attraverso:

- idonei procedimenti di denuncia e di indagini che la raccomandazione 206 (art. 14), limitatamente alle violenze e alle molestie di genere, individua nella specifica esperienza in materia dei giudici, nel trattamento tempestivo ed effica-



ce dei casi e nell'inversione dell'onere della prova nei procedimenti diversi da quelli penali;

- efficaci meccanismi di protezione dei querelanti, delle vittime, dei testimoni e degli informatori dalle rappresaglie degli aggressori (art. 10, lett. b, iv, Conv. OIL n. 190);

- effettivi strumenti sanzionatori, attraverso l'introduzione anche di compendi risarcitori adeguati (art. 10, lett. d, Conv. OIL n. 190; art. 14, lett. c, Racc. n. 206);

Ai dipendenti deve essere garantito il diritto ad abbandonare il lavoro quando vi siano giustificati motivi per ritenere che la prosecuzione della prestazione possa comportare un serio pericolo "alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza per questo essere oggetto di ritorsioni o di qualsivoglia altra indebita conseguenza" (art. 10, lett. g).

Importante, sempre nell'ottica del contrasto alle molestie sul lavoro, è il ruolo che dovranno svolgere gli Ispettorati del lavoro, titolari del potere di ordinare le misure immediatamente esecutive per l'interruzione o la sospensione dell'attività lavorativa in caso di pericolo per l'integrità psico-fisica delle vittime (art. 10 lett. h).

Nell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 26 del Codice pari opportunità, le molestie poste in essere per ragioni connesse al sesso, sono considerate discriminazioni. Così come sono considerati discriminazioni i trattamenti meno favorevoli subiti per il fatto di aver rifiutato di sottostare alle molestie.

Questo consente alle vittime di molestie di poter utilizzare i procedimenti giudiziari speciali previsti dal diritto antidiscriminatorio, che, come è noto, consente un regime agevolato della prova in favore dei soggetti discriminati, e la possibilità che ad esercitare la legittimazione attiva siano soggetti terzi, quali la Consigliera di parità o la Consigliera di fiducia.

Comunque avere ricondotto le molestie nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro rende centrale l'applicazione dell'art. 2087 c.c., norma cardine che pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, il dovere di tutelare l'integrità psico-fisica dei propri dipendenti.

Dovere che la giurisprudenza ha sempre interpretato come comportamento attivo, teso ad approntare le misure di sicurezza finalizzate a tutelare l'integrità fisica del lavoratore e porre

in essere gli accorgimenti necessari a tutelarne la personalità morale. Ciò comporta che, in presenza di molestie, il datore di lavoro è tenuto a porre in essere quanto necessario per evitare il reiterarsi dei comportamenti, anche esercitando il potere disciplinare nei confronti dell'autore delle molestie.

Sotto questo profilo, per effetto del recepimento della Convenzione, la tutela si allarga notevolmente sia con riguardo ai soggetti protetti, che non sono soltanto i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, ma anche le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego.

Inoltre si intende realizzata nel luogo di lavoro anche la molestia che si verifica in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi. Ma anche quella che viene posta in essere durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro; a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro o durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

La violenza e le molestie nel mondo del lavoro rimangono purtroppo dolorosamente frequenti, e colpiscono tutti i paesi, le professioni e le modalità di lavoro. Questi fenomeni, che assumono diverse forme a seconda dei contesti, privano le vittime della loro dignità e sono incompatibili con il lavoro dignitoso e la giustizia sociale.

Per eliminare la violenza e le molestie non è però sufficiente intervenire solo sui sintomi, o, peggio, a ristoro di danni ormai causati, ma è necessario agire soprattutto sulle cause e sui fattori di rischio, compresi i pregiudizi di genere e gli squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere.

Questo comporta la necessità di porre in campo ogni misura utile per la realizzazione dell'obbligo di dare reale applicazione al principio di non-discriminazione e di uguaglianza per le donne, così come per altri gruppi sociali soggetti a multiple discriminazioni.

Il procedimento per la tutela dei diritti dell'uomo innanzi alla Corte EDU

L'iter e il funzionamento della Corte Edu

di Antonello Guido

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è il tribunale internazionale con sede a Strasburgo (Francia), composto da un numero di giudici pari a quello degli Stati membri aderenti al Consiglio d'Europa che hanno ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ad oggi 47 Stati). La Convenzione EDU, in particolare, è il trattato internazionale al quale si sono conformati gli Stati membri del Consiglio d'Europa, che istituisce la Corte, ne regola il funzionamento, ed indica i diritti e le libertà che gli Stati aderenti hanno assunto l'obbligo di rispettare.

Il ricorso innanzi alla Corte EDU può essere presentato dalle persone fisiche, dalle organizzazioni non governative, o da gruppi di privati che ritengano di essere stati vittime della violazione di uno dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla Convenzione, o dei suoi protocolli, a seguito di provvedimenti emanati da un'autorità pubblica interna. La Corte EDU, pur tuttavia, non può esaminare le doglianze dirette contro i singoli o contro le istituzioni di diritto privato, come le società commerciali. Il ricorso potrà essere presentato solo dopo aver esperito ed esaurito tutte le vie di ricorso interne nazionali per porre rimedio alla violazione lamentata, considerato che, nella maggior parte dei casi, trattasi di azioni incardinate dinanzi al tribunale competente, seguite all'evenienza da un appello e da un ricorso presso una giurisdizione superiore, come la Corte Suprema di Cassazione o la Corte Costituzionale. La Corte EDU è divisa in sezioni all'interno delle quali vi sono: i Comitati composti da tre giudici; i Collegi composti da cinque giudici; le Camere composte da sette giudici; la Grande Camera composta da diciassette giudici,

e la Corte plenaria. La scelta di affidare i ricorsi all'una od all'altra delle dette componenti dipende dall'oggetto e dalla complessità del caso in esame.

Il termine previsto per proporre ricorso innanzi alla CEDU (prima sei mesi) è oggi di quattro mesi decorrenti dalla data della decisione interna definitiva dell'autorità nazionale (in genere dal passato in giudicato del provvedimento pronunciato dalla giurisdizione più alta in grado), giusto il Protocollo n° 15 che così lo ha ridotto con decorrenza dal 1° febbraio 2022, fatta eccezione per i casi relativi alla eccessiva durata del processo. Scaduto tale termine, il ricorso non potrà essere accettato, né esaminato, dalla Corte EDU.



Il ricorso dev'essere redatto in forma scritta, compilando e firmando l'apposito formulario messo a disposizione dalla Corte EDU sul sito istituzionale, nonché corredato dei relativi documenti, utilizzando una delle lingue ufficiali della Corte, cioè l'inglese od il francese, oppure una delle lingue ufficiali degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. In tal caso sarà la stessa CEDU ad effettuare la traduzione in inglese o francese. Il ricorso dovrà poi essere inviato per posta raccomandata al Cancelliere della CEDU a Strasburgo.

La celebrazione delle udienze in presenza ha carattere eccezionale, a seconda della particolarità e della eventuale gravità del caso in esame. La Corte EDU esaminerà e si pronuncerà preliminarmente sull'ammissibilità del ricorso, il quale dovrà tassativamente soddisfare i requisiti previsti dalla Convenzione. In caso di loro carenza o violazione, il ricorso sarà dichiarato definitivamente ed irrevocabilmente inammissibile, qualora, invece, dovesse essere dichiarato ammissibile per la sua rispondenza ai previsti criteri, la Corte inviterà innanzitutto le parti a raggiungere un regolamento amichevole, ed in caso di fallimento dello stesso procederà all'esame nel merito onde giudicare circa l'effettiva sussistenza della lamentata violazione della Convenzione. In caso di accoglimento dei motivi del ricorso la causa sarà decisa con sentenza, mentre in caso contrario la Corte dichiarerà con decisione la cancellazione dal ruolo della causa. I ricorsi possono, altresì, essere qualificati come urgenti e trattati in via prioritaria ove vi fosse un pericolo imminente per l'integrità fisica del ricorrente. Inoltre, se la Corte dovesse accertare la sussistenza di una violazione, potrà riconoscere una "equa compensazione", consistente in un risarcimento economico dei pregiudizi sofferti, e potrà, altresì, esigere che lo Stato condannato proceda al rimborso delle spese anticipate dal ricorrente per far valere i propri diritti, mentre nel caso in cui non fosse constatata alcuna violazione non sarà previsto alcun onere a carico del ricorrente per le spese sostenute dal Governo convenuto.

E' importante rilevare che, qualora una sentenza CEDU contenga, oltre alle c.d. misure individuali necessarie al caso concreto, anche le c.d. misure generali volte ad evitare che violazioni simili a quelle riscontrate possano riprodursi in

altri casi, si parla di c.d. "Sentenze Pilota", volte ad identificare in modo mirato le criticità e giudicare su tipologie di problematiche strutturali che hanno dato, o possano dare luogo in futuro, alla ripetizione di casi con analoghe violazioni. Cosicché, in una sentenza pilota il compito della Corte EDU è anche quello di identificare problematiche sistemiche e di fornire al governo interessato precise indicazioni sulla tipologia delle misure correttive necessarie per risolverlo in maniera definitiva.

Nel sistema CEDU nessuna norma riconosce efficacia esecutiva diretta alle sue sentenze all'interno degli Stati membri, a differenza del regime previsto dagli articoli 244 e 256 TUE per le sentenze della Corte di Giustizia. Ciò non di meno, a carico degli Stati che abbiano commesso una violazione accertata dalla Corte EDU, sussiste l'obbligo di adottare misure specifiche volte al loro superamento, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, CEDU.

Per dare l'idea, trattasi di una specie di efficacia esecutiva indiretta delle sentenze, stante che esse obbligano gli Stati resisi colpevoli delle violazioni ad adeguarsi alle pronunce, pur lasciandoli liberi di scegliere le misure ritenute più idonee al riguardo. Col Protocollo XVI°, entrato in vigore il 1° agosto 2018, è stato, altresì, determinato un meccanismo di rinvio pregiudiziale simile a quello già previsto per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con il quale la Corte



EDU può emanare pronunce interpretative, rispondendo ai ricorsi tramite i quali le si chiede l'interpretazione corretta da attribuire ad una norma della Convenzione EDU, o ad una normativa interna, così da dare alla stessa una lettura convenzionalmente orientata e non in contrasto con la Convenzione EDU.

Relativamente al passaggio in giudicato delle pronunce della Corte EDU, esse hanno tempistiche differenti. Quelle rese da un Comitato o dalla Grande Camera sono immediatamente definitive, mentre le sentenze pronunciate da una camera lo divengono solo qualora, trascorsi tre mesi dalla loro pubblicazione, le parti non abbiano esercitato la facoltà loro attribuita di chiedere il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera o se, qualora tale facoltà fosse stata esercitata, la stessa abbia rigettato la richiesta di rinvio. Le sentenze, pertanto, sono vincolanti per le parti in causa, e l'obbligo di conformarsi alle stesse, previsto dall'art. 46 della Convenzione, vincola gli Stati a far cessare la violazione ed a cancellare i suoi effetti, con la *restitutio in integrum* od il pagamento di un'equa soddisfazione, nonché ad adottare le misure generali idonee ad impedire il ripetersi della violazione sanzionata.

L'esame del ricorso è gratuito, ed il ricorrente non è tenuto ad essere rappresentato da un avvocato, sia per la redazione che per il suo deposito, mentre lo sarà dal momento in cui la Corte dovesse decidere di comunicare il ricorso al Governo convenuto, dopo averne constatato la regolarità formale.

Dopo l'introduzione del ricorso, il ricorrente potrà richiedere di beneficiare del patrocinio a spese dello stato, che sarà, però, concesso, ove sussistano i requisiti, solo qualora la Corte comunicasse il ricorso al Governo convenuto, ma dopo, anche in questo caso, averne constatato prima la regolarità formale.

Si tenga presente, altresì, che la Corte EDU non agisce come un giudice di appello che controlla le decisioni dei tribunali nazionali, non può annullare le decisioni o le leggi nazionali, e l'esecuzione delle sentenze non rientra nella sua competenza. Infatti, per assicurare la fase dell'esecuzione delle sentenze, ai sensi dell'art. 46 della Convenzione, la procedura di controllo dell'esecuzione è affidata alla responsabilità del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa,

quale organo politico intergovernativo specificamente incaricato di vegliare sull'attuazione e sul versamento degli eventuali risarcimenti. La Corte EDU, ancora, non può direttamente intervenire in favore del ricorrente presso l'autorità nei cui confronti si è lamentata la violazione, ma solo in casi eccezionali, ovvero quando vi è, ad esempio, il rischio di un pregiudizio fisico, può indicare delle misure provvisorie. Infine, la decisione della Corte EDU che dichiara un ricorso inammissibile è definitiva, non potendosi, dunque, richiedere la riapertura del fascicolo, la rimessione sul ruolo, o proporre un nuovo ricorso avente il medesimo oggetto, ragion per cui è necessario avere molta cura nello studio preliminare del caso in esame, onde valutare la sua obiettiva proponibilità.

Una menzione a parte merita il procedimento di impugnazione ex art. 391 - quater, c.p.c., per la revocazione delle decisioni interne passate in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ovvero ad uno dei suoi Protocolli, la cui trattazione, attesa la sua particolare complessità, ed interessando lo stato delle persone, è rinviata al prossimo numero della rivista.

La “Solidarietà”: un valore sociale ed un principio normativo da difendere

Partendo dall'ultimo libro del professor Guido Alpa: “Solidarietà”, una analisi sul significato giuridico e le implicazioni storiche e nell'attualità

di Antonio Florio

L'ultimo libro di Guido Alpa – Solidarietà. Un principio normativo, è una profonda riflessione sul significato giuridico, e non solo, del principio di solidarietà in un'ottica che, partendo dall'evoluzione del termine negli ultimi secoli, è al contempo storica e contemporanea.

Ciò aiuta a comprendere appieno il ruolo che il giurista, e l'avvocato in particolare, è chiamato oggi a svolgere nel momento in cui si confronta ed opera nell'ambito di tale principio, decodificando il principio di solidarietà, per comprenderne a pieno le potenzialità, i travisamenti e le mistificazioni.

In questa ricostruzione è evidente il fatto che il termine solidarietà sia passato da regola morale a principio giuridico, elevato così da semplice valore provvisto di significato filosofico e morale, a valore-principio a contenuto giuridico, e perciò precettivo.

Il concetto di solidarietà pertanto oggi non è un concetto politico (che in quanto tale potrebbe essere attuato come direttiva di massima), bensì un precetto normativo che incide nella sfera giuridica individuale, crea aspettative, impone comportamenti, e soprattutto, se violato, implica una sanzione: un concetto normativo che ha come pilastri l'individuo, la collettività e lo Stato.

Il primo passaggio per l'elevazione della solidarietà a concetto normativo è rappresentato dalla prima costituzione liberale di Weimar del 1919 in Germania, in cui viene superato il principio individualistico connesso al concetto di solidarietà ed affermato il valore e la necessità di contribuire con le proprie capacità alla comunità.

Parimenti il principio di solidarietà è uno dei capisaldi delle Costituzioni con aspetti autori-

tari e totalitari in Spagna nel 1938, in Portogallo nel 1933, in Italia con il fascismo e nella stessa Germania nazista. Secondo tale principio solidaristico i vari interessi individuali si uniscono per il raggiungimento dell'interesse superiore della nazione.

Tale tipologia di solidarietà, individuabile nelle dittature, deve differenziarsi dal concetto odierno sullo sfondo di un ordinamento democratico e libero.

La differenza potrebbe risultare sottile se non si coniuga il concetto di solidarietà al valore di libertà.

Anche Aldo Moro intervenendo nell'Assemblea Costituente sottolineò che uno Stato non è veramente democratico se non è rispettoso delle formazioni sociali nei quali l'individuo esplica la propria personalità. Quindi la connessione tra solidarietà e libertà realizza il fine ultimo e supremo della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona umana.



La norma principale del nostro attuale sistema giuridico in ordine al principio di solidarietà è l'articolo 2 della Costituzione, che attribuisce alla solidarietà un dovere/precetto giuridico, dotandosi pertanto del carattere di coercibilità che assicura a ciascuna persona il riconoscimento dei propri diritti fondamentali e favorisce l'esplicazione della personalità individuale nelle formazioni sociali.

Quella che Rodotà chiamava “solidarietà giuridicizzata”.

Tale valore di dovere giuridico si rafforza quando la fonte normativa passa da quella nazionale a quella sovranazionale.

La trasformazione a principio normativo della solidarietà, la rende materia di decisione giuridica con conseguente creazione da parte dei giudici di nuovi diritti e nuovi doveri che discendono dal nuovo precetto per mezzo di orientamenti giurisprudenziali, i quali possono provenire sia dalla nostra Corte Costituzionale e di Cassazione che dalla Corte di Giustizia Unione Europea e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

In questo quadro delineato intorno al concetto di solidarietà, assume un ruolo essenziale l'Avvocato.

Piero Calamandrei sosteneva ripetutamente quanto la professione forense fosse socialmente nobile ed utile, e come fosse necessario che colui che indossa la toga lo faccia con la consapevolezza dei doveri che essa impone.

Quella “funzione sociale” che deve essere il principio cardine di chi esercita la professione, che ogni Avvocato deve orgogliosamente rammentare, difendere e soprattutto applicare nella tutela dei diritti del cittadino.

Se vogliamo diffondere solidarietà dobbiamo muoverci lungo un sentiero che essa condivide con dignità e eguaglianza; e qui l'avvocato è chiamato a svolgere il suo compito più nobile, quello di guardiano a tutela di tali virtù.

Un concetto quello della solidarietà dai contorni sfumati ma proprio per questo duttile all'azione della giurisprudenza e quindi dall'Avvocato.

Veniamo da un periodo, come quello pandemico, in cui il principio di solidarietà è stato richiamato più volte: il dovere di essere solidali con gli altri, di fare qualcosa per la comunità, limitando

e a volte rinunciando alle proprie libertà a tutela della salute pubblica, come nel caso delle politiche restrittive applicate durante la pandemia.

Scelte politiche legittimate dalla presenza in Costituzione della tutela del principio di solidarietà, da cui discende il dovere per lo Stato di compiere un bilanciamento tra i diritti di libertà e la tutela della salute e il dovere per i cittadini di rispettare le politiche di contenimento della pandemia.

La solidarietà rinnova la sua forza non solo quando si parla di emergenze, siano esse pandemiche, politiche o di guerra, ci basti pensare ai conflitti in Ucraina e nella Striscia di Gaza, ma anche quando si guarda alla normalità vissuta nell'odierna società in cui con sempre maggiore frequenza si presentano situazioni come quelle di vita piena di insidie, di lavori precari, del rovesciamento dell'uguaglianza nel dilagare strutturale delle diseguaglianze, del crescere e progressivo impoverimento delle persone.

Dobbiamo comprendere che la solidarietà non è una virtù dei tempi difficili, ma un sentimento repubblicano che ci deve accompagnare in ogni momento.



In ricordo di Gabriella Raciti

di Antonino Guido Distefano

Ci sono circostanze in cui prendere la parola è davvero gravoso.

Mi era sembrato giusto chiedere al Vice Presidente Ignazio Danzuso, penalista, di intervenire per tratteggiare la figura ed il ricordo di Gabriella Raciti, ma poi ho preferito essere personalmente presente, perché come ho scritto al Presidente della Corte di Appello, che ringrazio per la consueta disponibilità manifestata, ancora una volta, con la immediata concessione di questa Aula, la scomparsa di Gabriella ha destato grandissimo dolore e sgomento tra tutti i Colleghi.

Questa è l'ennesima testimonianza che l'Avvocatura, ed in particolare quella catanese, con tutte le sue contraddizioni, difficoltà, e problemi è davvero, come spesso mi è capitato di dire, una grande famiglia che nei momenti importanti ritrova il senso ed il significato dello stare insieme.

Lo dico, oggi, perché in questi due giorni ho avuto modo di sapere e capire quali fossero l'amore, la dedizione e la passione con la quale Gabriella si era letteralmente tuffata in questo lavoro.

Mi hanno confermato i suoi Colleghi di studio e le persone che le erano più vicine, come anche questi ultimi giorni lei li abbia dedicati al lavoro e da questa professione abbia tratto la forza ed il desiderio di affrontare le più insuperabili avversità.

Gabriella stava cominciando a raccogliere i frutti di una brillante carriera di studi e di un altrettanto brillante percorso che la aveva resa Avvocato.

Mancherà a tutti coloro che la hanno conosciuta proprio questa sua forza e passione, che si può im-

mediatamente cogliere anche dalle foto custodite nel suo fascicolo personale, che ne ritraggono il sorriso franco e pulito.

Questo fascicolo, insieme al dolore ed al rimpianto di tutta l'Avvocatura catanese, lo consegno ai genitori di Gabriella, cui mi permetto di trasmettere il nostro corale abbraccio, che spero possa lenire minimamente il dolore di un papà e di una mamma più che legittimamente orgogliosi della loro figlia.



Gabriella Raciti

Gabriella Raciti: un esempio con la sua toga

di Valeria Crispi

Gabriella Raciti all'età di 25 anni sapeva esattamente cosa fare della sua vita. Gabriella voleva diventare avvocato; ma non avvocato genericamente inteso. Gabriella voleva diventare avvocato penalista.

Era un sogno dettato da una inarrestabile devozione verso il diritto e dalla gioiosa e commovente idea di poter indossare la toga ed esercitare la professione.

Era il 2015 quando il sogno di Gabriella si è incontrato col mio, ed è stato in quel momento che io e lei ci siamo unite per sempre. È stata una unione di intenti, una convergenza di opinioni, una condivisione di paure, un amore comune, una indomabile determinatezza che ci ha fatto prendere per mano e camminare insieme verso il raggiungimento di quel sogno, verso la cima delle scale del palazzo di giustizia.

E allora, mano nella mano, arrivammo al 2017, l'anno in cui abbiamo vissuto i tre giorni infiniti degli scritti per l'abilitazione; mesi dopo, mano nella mano, abbiamo saputo di aver superato l'esame scritto. A quel punto Gabriella e io, sempre mano per la mano, eravamo già riuscite a salire metà scalinata.

La cima delle scale del palazzo di giustizia stava diventando sempre più vicina, sempre più raggiungibile. Quel sogno non sembrava più un sogno. Quel sogno stava cominciando a diventare realtà.

L'esame orale era alle porte.

Gabriella, con quella tenacia avallata ancora di più da quel suo capello rosso ribelle, mi strinse ancora più forte la mano e decidemmo di preparare insieme l'esame orale. Era lei l'anima positiva, quella che riusciva ad abbattere i momenti di sconforto e di stanchezza, quella che non si

demoralizzava. E io l'ammiravo enormemente.

Studiammo ogni giorno, con la luce e con il buio. Alternavamo un giorno casa mia e un giorno casa sua, sotto gli sguardi fieri e orgogliosi dei nostri rispettivi genitori.

A ottobre del 2018 eravamo già entrambe avvocate. Quel giorno Gabriella mi poggiò sulla spalla l'altra metà della toga che indossava e lì, sulla cima della scalinata e sotto la statua della giustizia, cuore, amicizia, competizione e ambizione si sono fuse per sempre dentro e fuori dal Tribunale.

Gabriella era un punto di riferimento in tutto, quando avevo bisogno di aiuto, quando si doveva organizzare una festa, quando era necessario un confronto su una dibattuta questione giurisprudenziale. Era amica e collega ineguagliabile.

Era colei che mi aspettava sempre fuori dall'aula in attesa che finissi, così che ci potessimo raccontare come erano andate le rispettive udienze.

Gabriella era forte, tenace, studiosa, positiva, determinata, generosa, socievole. Si aggirava tra le aule del Tribunale sempre solare. Si riconosceva la sua risata fragorosa da qualsiasi aula provenisse.

Gabriella non ha mai smesso di ridere, mai, nemmeno quando quest'anno la vita le si è rivolta contro.

È stato in quel momento che Gabriella si è armata: ha fatto della professione la sua forza e della sua toga il suo scudo. Ha continuato inesorabile a studiare, a lavorare. Scendeva in tribunale e si aggirava tra le aule fiera, vogliosa e orgogliosa del controesame che aveva appena sostenuto o di quell'eccezione preliminare per la quale non aveva dormito la notte.

Una forza della natura. Un uragano inarrestabile. Un'eroina di Dio proprio come recita il significato del suo nome.

Questa è la storia di una giovane avvocatessa che rappresenta un esempio non solo di come bisogna amare la professione forense per saperla esercitare, ma di come affrontare la vita davanti agli ostacoli che ci riserva.

Gabriella si è portata con sé lassù la sua toga ed è proprio lassù che continuerà a fare esattamente quello che amava fare, con forza, con amore e con passione: l'Avvocato Gabriella Raciti.

30



FORMAZIONE AVVOCATI: 15 CREDITI FORMATIVI NEL 2024

Quindici crediti formativi anche in modalità da remoto. Sono questi i crediti necessari per gli avvocati al fine di adempiere all'obbligo di formazione continua per il 2024, come disposto dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 14 dicembre scorso inviata a tutti gli ordini territoriali.

Per il Cnf:

- l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
- nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
- i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

31

AVVOCATI STABILITI E ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI

Nel computo dei dodici anni di anzianità richiesti per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti, dalla legge n. 247 del 2012, non può essere ricompreso anche il periodo dell'attività professionale come "avvocato stabilito". Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5306 depositata il 28 febbraio, respingendo il ricorso contro la decisione del Cnf: il termine inizia a decorrere soltanto da quando il professionista viene "integrato", cioè al minimo dopo 3 anni.

Leggi la sentenza:

<https://bit.ly/42Y4c8y>

Come eravamo

Dissertare di Deontologia forense e il Galateo degli avvocati

Di Valeria Novara

Durante l'attività di costante e necessario riordino di una biblioteca, è facile imbattersi, del tutto casualmente, in pubblicazioni che destano curiosità; d'altronde non è nuovo a questo luogo il concetto di serendipità, a cui l'indimenticato professore Umberto Eco, il bibliofilo per eccellenza, dedicò una raccolta di saggi, qui richiamato per spiegare come ciò che si cerca lo si trovi spesso quando e dove meno ci si aspetti. Si inizia a volte scorrendo velocemente le pagine di un inventario alla ricerca di un determinato volume, succede però che l'occhio cada su di un altro dal titolo insolito; ci si appuntano autore e collocazione ed ecco che gli indizi ci sono tutti per iniziare la ricerca. Si raggiunge il piano, poi lo scaffale, con il dito si scorre la lunga fila di libri impolverati e dall'etichetta scolorita, quando il colpo di scena, il libro non c'è. La sfiducia verso l'umanità che alberga in ogni bibliotecario fa pensare immediatamente a un furto avvenuto in tempi assai remoti, poi però il rifiuto di un siffatto ostile sentimento prevale e la ricerca ricomincia. Il libro appare dispettosamente da tutt'altra parte ma la gioia è tale che ci si dimentica della fatica e finalmente può incominciare la lettura. Di quale libro si tratta lo scopriremo più avanti; a quanto pare la ricerca continua.

"Vita forense" ha dedicato diversi articoli al tema della deontologia e particolarmente significativi risultano quelli apparsi all'indomani dell'approvazione da parte del CNF, il 17 aprile 1997, del Codice Deontologico Forense. Nel fascicolo del luglio 1997, il primo è quello dell'allora presidente dell'Ordine di Catania Francesco Geraci, il quale, citando l'imminente svolgimento del XXIV Congresso nazionale forense, che si svolse a Trieste nel settembre successivo, ne richiama il primo tema: "La nuova professione: Ordinamento e Codice deontologico", definendoli due punti vitali dell'Avvocatura. Qualche pagina dopo un altro insigne avvocato del passato, Enzo Marangolo, fa una breve digressione sulle origini della deontologia, intesa come "Scienza dei doveri" prima e come "Scienza dell'Utile" alla

metà dell'Ottocento, approdando ad una mitica speranza, ovvero quella affidata agli uomini che "lasceranno il segno del proprio ingegno e della propria nobiltà d'animo in inoblili frutti di esistenze lucide e operose come vissute nella mitica caverna di Euripide o alla maniera dell'uomo di Platone, toccato, anche se indirettamente, dalla perfezione delle idee".

Segue il contributo del presidente, Nino Magliano di San Lio, che cita Remo Danovi, da sempre favorevole all'articolazione normativa, da intendere questa come quasi un regolamento di attuazione di una legge non scritta, ma sentita, perché formulata sulla base dei profili di condotta più comuni e delle violazioni più ricorrenti. Si evince come il codice deontologico venga accolto in quanto segno di un rinnovamento morale sociale, individuale prima e di una Classe poi e l'assimilazione della norma come indice di civiltà e di coerenza nel viverla: "In tutto questo sta il comportamento dell'avvocato allorché sceglie la libera professione, che, nella libertà dell'uomo, deve trovare i momenti esaltanti di ricerca della Giustizia".

Segue un trafiletto sulla richiesta da parte del presidente Francesco Geraci al preside della Facoltà di giurisprudenza di Catania, professore e avvocato Enzo Zappalà, di istituire dei corsi universitari sulla deontologia; poi un ricordo del convegno tenutosi nel maggio 1997 a Perugia, durante il quale fu presentato il codice deontologico e infine il contributo dell'avvocato Roberto Porto a cui venne affidato, dal Centro studi di formazione professionale in materia giuridico economica, il privilegio di iniziare le esercitazioni di deontologia forense. Anche quest'ultimo articolo fa riferimento ad una vecchia cultura (così l'avvocato R. Porto la definisce) ostile alla regolamentazione, convinta che un buon maestro e una buona pratica fossero sufficienti a formare un avvocato, così come la sensibilità professionale del singolo.

Questo farebbe intendere che prima del 1997 non fosse sentita la necessità di disciplinare i


rapporti con clienti, colleghi e giudici, ovviamente così non è; la consapevolezza del ruolo sociale del giurista in generale c'era sin dall'epoca greca e romana, poi, con l'evolversi della professione e dei rapporti fra gli individui, l'esigenza di indicare delle norme divenne imprescindibile. In Italia già dal Seicento venivano pubblicati i cosiddetti *galatei* e non solo in ambito giuridico, tendenza questa che continuò anche nel Sette-Ottocento, quando si può dire nasce la deontologia; valori dell'etica, fino ad allora affidati alla volontà e alla sensibilità del singolo, lasciano spazio alle norme giuridiche e alle relative sanzioni, così come prevederà più avanti il R.d.l. n. 1578 del 1933.

Come è perché si è giunti a dissertare di *deontologia* forense? È presto detto: quel libro di cui sopra, nascosto tra gli scaffali, altro non è che il *Galateo degli avvocati*, di Vincenzo Moreno (1809-1852), scritto nel 1835 ma pubblicato nel 1843. La copia in possesso della biblioteca proviene dalla donazione dell'avvocato Mario Benenati, di cui si è parlato nell'articolo precedente. Poeta, letterato, avvocato, giurista, economista, magistrato, Vincenzo Moreno ebbe un ruolo importante nella vita culturale - giuridica, economica, letteraria - del Regno delle Due Sicilie. Il fermento politico e culturale dell'epoca traspare dalle pagine di questo libriccino di piccolo formato, quasi un vademecum, impregnato di quella corrente positivista-utilitaristica che diede vita al concetto filosofico di deontologia di Jeremy Bentham nella sua opera *Deontology; or, The Science of Morality*, del 1834. Il Moreno esalta l'*utilità* della figura dell'avvocato nella società civile, tanto nei confronti dei privati, quanto dei magistrati e dell'"industria d'un popolo", con la conseguente consapevolezza dell'occorrenza di dotarlo di precetti adatti all'"economia del mestiere", che vanno a comporre questo suo galateo, chiaramente ispirato al più famoso di Monsignor della Casa.

È curioso poi come certe problematiche sembrino affliggere da sempre la Classe forense, per esempio: "Del molto numero degli avvocati". Il Nostro, dati statistici alla mano, smentisce chi accusa la Classe di essere in troppi nel Regno delle Due Sicilie anche in confronto ad altre professioni, giustificandone il numero in proporzione a quello delle liti che possono consumarsi. Una strenua difesa, questa, dell'importanza del

ruolo dell'avvocato che però non manca di essere messo in guardia dall'abbandonarsi a comportamenti indecorosi, disciplinandone ogni aspetto del vivere in modo puntuale: "pertanto deve essere sollecito delle fogge del suo vestire, delle ore del sonno, dei modi del pranzo, dell'andare, del sollazzarsi". Il foro, sottolinea il Moreno, è un luogo che "domanda gravità e la cortesia pieghevolezza di modi", *ahilui* però è spesso popolato dagli *pseudo-avvocati*: ovvero da "coloro che dandosi il titolo di avvocati" spesso vanamente, per sozza avidità di pecunia, ingiuriano ad un ora l'ordine di cui bruttano il nome, il costume, la civiltà", cosicché il *volgo* ne perde la stima definendo gli avvocati ciarloni e *azzeccagarbugli*. Dopo avere completato la descrizione del "catalogo di tutte le piante spurie e parassite, che allignano nel foro" ritorna ai veri avvocati, a cui regala consigli su come *accomodare* la difesa nel caso in cui il giudice "sia paziente lettore" o "se piuttosto gli torni grato l'udire" e "Quando la sentenza è proferita, se avversa, non esser troppo corrivo ad appellare" piuttosto "Concedi alla mente una tranquilla e lenta meditazione". Non mancano poi i raffronti con l'età greca e romana, tra gli avvocati siciliani e quelli di Francia e Inghilterra, patria del positivismo tanto caro all'autore, concludendo però che "le nostre istituzioni stieno in ciò molto innanzi a quelle delle due civilissime nazioni".

Queste e molte altre sono le curiosità del *Galateo* del Moreno che, disciplinando gli *uffizi* dell'avvocato, si augura siano essi sempre volti all'*urbanità*, indizio di civiltà. Non possiamo che unirci a questo auspicio valido in ogni tempo e in ogni luogo.



Consiglio Direttivo Nazionale Aiga a Catania

Un evento che ha visto la partecipazione di centinaia di avvocate e avvocati: sul tavolo il tema della modernizzazione della professione

di Maurizio Ciadamidaro

All'evento ha portato i saluti il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Guido Ninni Distefano.

Nel suo intervento di saluto, il presidente del Coa ha salutato con soddisfazione la scelta di Catania come sede dell'incontro nazionale di una storica associazione che rappresenta i giovani avvocati e avvocate. "AIGA - ha detto - è una realtà consolidata dell'associazionismo forense, la voce della parte più giovane dell'avvocatura e un pungolo costante sui temi dell'innovazione della professione. Un'associazione generalista ma con vocazione all'alta formazione e alle nuove sfide delle specializzazioni e della dimensione internazionale e, insieme ad altre importanti associazioni nel panorama italiano, in qualche modo anche palestra, e scuola, di parte del gruppo dirigente della politica forense e nelle massime istituzioni ordinistiche e previdenziali".

"Come altre associazioni riconosciute dal Cnf come maggiormente rappresentative - ha sottolineato Distefano nel suo intervento - siete un 'lievito' alla partecipazione, cinghia di trasmissione del processo democratico che continua, tra mille difficoltà, a tenere aperto un canale di comunicazione tra la base dell'avvocatura e i vertici politici, stimolo e supporto della istituzioni ordinistiche. Avete, quindi, una grande responsabilità, e siete portatori di una grande responsabilità".

"In questi ultimi mesi - ha continuato - il dibattito è tutto concentrato, anche con ragione, sulla rivoluzione delle innovazioni tecnologiche, sul ruolo della IA, sulle nuove forme di organizzazio-

ne del lavoro, quello manuale e nelle industrie, sulle ricadute sul nostro lavoro, sui nostri studi, lo Smart working e il telelavoro, e chiaramente nell'amministrazione della giustizia e del processo. Tutto ciò si deve inquadrare però anche alla luce di altri fattori strutturali e determinanti: da un lato il nodo pensionistico (la piramide capovolta), dall'altro l'invecchiamento della popolazione e la presa in cura dei nostri anziani, e l'aumento delle cronicità, cioè la mutazione complessiva della domanda di salute, comporteranno l'urgenza di un nuovo welfare. Altrimenti si proseguirà sulla strada discriminatoria che vede il peso della presa in cura sbilanciato sulle donne, a danno quindi anche delle professioniste e delle avvocate. Avvocate che hanno già tutto il peso della maternità prima e poi della cura dei genitori che invecchiano e si ammalano".



Un momento dell'evento con il presidente dell'Uofs, Rosario Pizzino, il Consigliere Cnf Francesco Favi, il past presidente Aiga Giuseppe Sileci, il presidente nazionale Aiga Carlo Foglieni, la presidente del Cpo, Denise Caruso, il presidente del Coa di Catania, Ninni Distefano, la dirigente del Coa di Catania, Laura Vitale



L'intervento del presidente di Aiga Catania, Marco Galati

"Serve - ha aggiunto il presidente del Coa - anche in questo ambito una rivoluzione copernicana e con risorse adeguate: ripensare le politiche attive e di conciliazione, le reti di assistenza e garanzia, anche socio-sanitaria, rivedere il sistema pensionistico. Tutti elementi che spero possiate affrontare nel futuro confronto con la Politica".

Infine Distefano ha salutato l'assise, ricordando per Aiga "il ruolo importante della Sicilia, e anche di Catania, ai vertici e alla guida dell'associazione con Francesco Greco, Carlo Vermiglio, Valter Militi, Francesco Marullo di Condojanni, Dario Greco e Giuseppe Sileci. Una presenza significativa!".

8 MARZO, LA LUNGA STRADA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Grande successo del dibattito che si è tenuto l'1 marzo nel salone del Municipio di Caltagirone, nel corso dell'Assemblea degli Ordini Forensi di Sicilia

In apertura i saluti istituzionali dell'Avvocato Rosario Pizzino, presidente dell'Unione degli Ordini Forensi di Sicilia, dell'Avvocato, Antonino Guido Ninni Distefano, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, del sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo dell'Avvocato Francesco Favi, consigliere del Consiglio Nazionale Forense, dell'Avvocata Emanuela Tumino, componente dell'Organismo Congressuale Forense e dell'Avvocata Rossana Distefano, presidente del Comitato Pari Opportunità Caltagirone.

Al dibattito, moderato dalla giornalista Patrizia Penna, sono intervenuti: Carlo Pennisi, ordinario di Sociologia del diritto dell'Università di Catania; Palma Balsamo, giuslavorista del Foro di Catania; Dario Motta, delegato della Cassa Forense del Foro di Catania; Elisa Demma, presidente nazionale del Movimento Forense e Adele Pipitone presidente della Rete



CPO Sicilia-Rete dei Comitati per le pari opportunità di Sicilia.

Alla fine dell'evento il presidente dell'Unione degli ordini forensi di Sicilia, Rosario Pizzino ha sottolineato le ragioni di questo incontro: "Il tema delle pari opportunità è decisivo per il presente e per il futuro della professione e l'attenzione e le proposte dell'Unione che presiede meritavano un momento pubblico di confronto come quello di oggi".

Ad una nobile professione

Racconti, riflessioni e il dialogo tra due generazioni di avvocati

di Nunzio Andrea Russo Presidente Nazionale Associazione Avvocati Cristiani

Un giovane laureato in giurisprudenza in viaggio verso Roma a tentar concorso trova quale compagno di viaggio in aereo un avvocato e come spesso accade iniziano a parlare.

Avvocato – Perché hai scelto il tentar concorsi e non la mia professione?

36

Giovane laureato - L'avvocatura non raggiunge più le vette del cinema americano degli anni quaranta, la sua eloquenza non genera più il dubbio dove parrebbe chiaro il bene ed il male arroccando quasi a mossa di scacchi la sua autorevolezza. Anche la maieutica non è più degli avvocati abdicata oramai ai magistrati che ovunque svezzano i giovani ai principi di legalità. E poi avvocato quale futuro certo potrei avere con l'incognita della clientela e della lealtà nel pagare il giusto compenso e poi addirittura essere appellato quale ladro che ha studiato? Grazie ai ricordi di mio padre posso dirle che un tempo avrei fatto questa scelta perché essere avvocato era essere libero, necessitato ad occuparsi della società quale cardine di miglioramento e per fare ciò dava vita in ogni aula di tribunale ed in ogni agorà del mondo alla meravigliosa libertà anche filantropica del difendere.

Avvocato – Sei certo che ciò sia finito?

Giovane laureato – Sì. Vedo smarrimento, dubbi e l'assenza di forza in essa professione fondata nel dogma della libertà ma oramai abdicata al mero malessere. Voglio costruire una famiglia serena con orari scadenzati, incassi certi e senza ragionate di pensieri.

Avvocato - Potrei dirti hai ragione ma non credo tu ne abbia o perlomeno in gran parte. E' vero che vivo sonni agitati, studio costante, dubbi continui ma non solo questo. Sai quando difendo penso spesso al film di Coppola, "L'uomo della pioggia", in cui nel tragico e irrisolvibile conflitto tra legge e giustizia, l'una cultura dell'imbroglio per alcuni, l'altra bene imprescindibile e astratto, scrive in calce due paroline: "I care". Mi riguarda! Ci riguarda, credimi. "We care!"

Si è vero spesso leggo che la classe forense, anche quella ritenuta immune da specifiche censure, sarebbe pronta a coprire le condotte dei reprobri, per spirito di consorte; sui social si può leggere di assenza di formazione deontologica ed addirittura di assenza di principi deontologici. I termini usati ed abusati nei confronti degli avvocati vanno da "sciacalli" ad "avvolto" o a "iene" e nei migliori dei casi viene rispolverato il manzoniano "azzeccagarbugli", e per la scelleratezza di pochi, rischia di essere minata la credibilità dell'intera categoria. Vedi caro giovane anche in quel periodo storico si aveva una visione distorta dell'avvocato.



Ma credimi non è così perché in ogni avvocato alberga il dire di Norberto Bobbio: "Apprezzo e rispetto colui che agisce bene senza chiedere alcuna garanzia che il mondo migliori e senza attendere non dico premi ma neppure conferme. Solo il buon pessimista si trova in condizione di agire con la mente sgombra, con la volontà ferma, con sentimento di umiltà e piena devozione al proprio compito".

Vedi caro Giovane negli avvocati vi è la linfa della libertà e nelle parole di un immenso Avvocato quale è stato Ettore Randazzo si sono forgiate le mie certezze. Disse "Difendo Serafino Famà, e quindi la Toga dell'avvocato, il diritto di Difesa, la Libertà di difendere e i loro tutori (appunto, la Camera Penale e l'Ordine Forense); sono 'clienti' straordinari, che non sono stati sfiorati dalla gravissima intimidazione.

Che anzi in essa hanno trovato una nuova linfa per esaltare le proprie funzioni e i propri valori, invincibili e immortali. Che soffrono la perdita di un difensore eccellente, di un combattente irriducibile, di un uomo vero. Di un Avvocato. Ucciso per una logica distorta e balorda, prima ancora che crudele e perversa. Ad opera di chi ha poi dovuto ricorrere ad altri avvocati, augurandosi di trovarli altrettanto liberi, coraggiosi, fieri, intemerati. Ché queste sono le qualità che hanno richiesto ai loro difensori, e che ne garantiscono la professionalità. Non li invidio: difendono, forse, gli assassini di un Avvocato. Li invidio: sventolano il vessillo della Toga, ancora più bello e orgoglioso quando svetta tra le avversioni e le ostilità, quando si fa strada controcorrente, in difesa pur sempre di presunti innocenti. Serafino Famà è stato ucciso da pochi miserabili. La Toga, per nostra e loro fortuna, è immacolata, invincibile. La Toga vive anche nei Colleghi che li difendono. La Toga non muore".



Giovane laureato – Avvocato difenderemo assieme la libertà.

CHIUDE (DOPO MOLTE PROTESTE) L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASCALUCIA. COSA CAMBIA?

Ecco le nuove competenze per territorio dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania dal 29 febbraio del 2024, a seguito della soppressione del giudice di Pace di Mascalucia e dell'attrazione della sua competenza:

Castiglione di Sicilia, Catania, Linguaglossa, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Pedara, Piedimonte Etneo, Treccastagni, Viagrande, Zafferana Etnea, Gravina di Catania, Mascalucia, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo.

Ecco le prime indicazioni che troverete nella lettera



37

Piattaforma nazionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita

Uno strumento utile per monitorare questo importante istituto

di Laura Vitale

Il Consiglio Nazionale Forense ha attivato la piattaforma: <http://negoziazione.consiglionazionaleforense.it> per i depositi ai Coa delle copie degli accordi, che sostituisce quella utilizzata precedentemente.

In una circolare del Coa di Catania (a firma del presidente Antonino Guido Distefano e del consigliere segretario Santi Pierpaolo Giacona) si precisa che gli "Avvocati potranno accedere con i consueti servizi di identità digitale (SPID, CIE e CNS), compilando il modulo informativo per il monitoraggio dei dati e caricando in upload il file della negoziazione (ed in via temporanea, qualora distinto, il file del nullaosta o di autorizzazione del competente procuratore della Repubblica). Gli Avvocati potranno, inoltre, consultare i dati delle proprie negoziazioni depositate nonché quelle degli accordi depositati dai Collegi (co-difensori o difensori di controparte) presso uno dei Consigli dell'Ordine italiani".

Si ricorda, infatti, che l'articolo 6 (*Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti*) del decreto-legge 132/2014, come modificato dal d.lgs. 149/2022, stabilisce al comma 3 ter che "L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazio-

ne in apposito archivio. Il Consiglio dell'Ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

La disposizione di cui all'art. 6, c. 3-ter, si applica con riferimento ai **procedimenti di negoziazione assistita instaurati dal 1° marzo 2023**. Tutte le negoziazioni devono essere depositate sul nuovo portale. **Non vanno più inviate pec con gli accordi al Consiglio dell'Ordine**.

Si comunica che il Consiglio, nella seduta del 2/5/2023, ha deliberato di determinare in € 10,00 i diritti di rilascio copia, per gli atti sino ad un massimo di otto pagine, ed in € 5,00 per ogni ulteriori otto pagine. Anche per le negoziazioni ordinarie, o di lavoro, va effettuato il deposito attraverso il Gestionale del CNF. Inoltre, ai sensi dell'art. 2ter del DL 132/2014 l'accordo dovrà essere trasmesso, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'art. 76 del D. Lgs. 276/2023.



DOMANDA PER IL COMPENSO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

È attivo il servizio di valutazione della domanda di determinazione (e contestuale richiesta di pagamento, ovvero di riconoscimento del corrispondente credito di imposta), del compenso spettante all'Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, che si sono concluse con un accordo, ai sensi del DM 1.8.2023 Ministero della Giustizia (GU n.183 del 7-8-2023).

Lo comunica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania che sottolinea:

"Rammentiamo che la domanda può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma digitale SIAMM, accessibile dal sito gestito dal Ministero (<https://sg.giustizia.it>) mediante credenziali SPID o CIEID. Le istruzioni sono disponibili nel manuale reperibile all'interno del sito: https://lsg.giustizia.it/assets/docs/manuale_utente_registro_lsg.pdf".

Al fine di consentire l'attività di verifica demandata al Consiglio dell'Ordine, "Vi invitiamo ad assicurarVi che (oltre a contenere a) la parcella proforma e b) la dichiarazione della parte), l'istanza sia corredata dei seguenti documenti:

c) copia della delibera di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato; d) copia dell'accordo di mediazione o negoziazione.

Tenuto conto dell'attuale struttura della piattaforma, i documenti sub c) e d) potranno essere allegati nella sezione "Dichiarazione della parte ammessa al patrocinio", unendoli in unico file, in formato PDF, alla dichiarazione di permanenza dei requisiti.

Il sistema non consente integrazioni della domanda che, una volta presentata, potrà essere solamente "accolta" o "rigettata" dal Coa.

Pertanto, si invita a verificare attentamente la completezza dell'istanza ex art. 5 del D.M. e dei documenti a supporto, nonché la corretta compilazione dei campi implementabili, prima di curarne la trasmissione.



ORDINE AVVOCATI CATANIA